

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI

(Provvedimenti del direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 185820 e n. 185825 del 22/12/2011)

L' Agenzia delle Entrate ha recentemente disposto le modalità di applicazione dei due nuovi regimi agevolati che, a decorrere dal 01.01.2012, sostituiscono il "vecchio" regime dei contribuenti "minimi", ossia:

- a) il **nuovo regime fiscale di vantaggio**, (nuovi "minimi"), destinato esclusivamente alle **persone fisiche** che:
- intraprendono una **nuova** attività d'impresa, arte o professione;
 - l'hanno intrapresa **successivamente al 31 dicembre 2007**;
- b) il **regime contabile agevolato**, riservato:
- a coloro che **fino al 31.12.2011 erano "minimi"** e che dal 2012 non possiedono gli ulteriori requisiti fissati dalla normativa per poter accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio;
 - ai soggetti che iniziano una nuova attività dal 01.01.2012 e possiedono solo i requisiti previsti per i "vecchi minimi" e che non possono quindi accedere al regime fiscale di vantaggio;
 - ovvero a coloro che avevano optato per il regime delle nuove iniziative produttive (c.d. "neo-attività").

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Dal 2012 il nuovo regime contabile, pur richiamando in *toto* la normativa degli *ex "minimi"* (co. 96-117 della Finanziaria 2008), prevede le seguenti **ulteriori condizioni**:

- 1) che il contribuente **non abbia esercitato**, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- 2) che l'attività da esercitare **non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. **Tale condizione non opera** qualora il contribuente **dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà**;
- 3) che qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Si ricorda che il regime in esame:

- a) si applica:
- per il **periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi**;
 - anche **oltre il quarto periodo di imposta** successivo a quello di inizio dell'attività ma **non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo** anno di età;
- b) si caratterizza per l'applicazione sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo di **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%. I **ricavi e i compensi** relativi al reddito oggetto del regime, **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto di imposta. A tal fine, **i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, (o una dicitura in fattura per chi è tenuto ad emetterla)**, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti, che hanno intrapreso un'attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, **possono accedere al regime fiscale di vantaggio**, per i **periodi di imposta residui** al completamento del **quinquennio** ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, anche qualora:

- abbiano **optato negli anni 2008 e 2009 per il regime ordinario**. Coloro che invece hanno optato per il regime ordinario negli anni 2010 e 2011 dovranno attendere il decorso del triennio di permanenza obbligatoria nel regime prescelto e potranno, rispettivamente, applicare il nuovo regime solo a partire dal 2013 e dal 2014;
- abbiano **optato** negli anni precedenti per il **regime delle neo-attività** ex art. 13, legge n. 388/2000.

Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato

I soggetti in possesso dei requisiti per applicare il regime in esame, possono **optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei **modi ordinari**, avvalendosi **sia del regime contabile ordinario che di quello semplificato**. L'opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

Coloro che per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, **cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene**, anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio tornino in possesso dei requisiti per applicare il nuovo regime.

Agevolazioni e Semplificazioni

Il nuovo regime, richiamando le medesime disposizioni previste per i "vecchi minimi", conferma le seguenti **agevolazioni**:

- Nessun addebito dell'IVA a titolo di rivalsa;
- Nessun diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti;
- Obbligo di applicare il *reverse charge* (per acquisti intracomunitari, acquisti servizi generici UE-Extra Ue, subappalti, ecc.) con l'integrazione in fattura dell'aliquota e dell'imposta e di provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo;
- **Esonero da:**
 - registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi (comunque da certificare) e delle fatture di acquisto. Rimangono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi i contribuenti che svolgono le attività previste dall'art. 2 del DPR n. 696/96 (es. cessione di tabacchi, carburanti, quotidiani, prodotti agricoli, somministrazioni di alimenti e bevande in mense ecc...);
 - tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione (da numerare e conservare);
 - dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
 - compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (c.d. "spesometro");
 - compilazione ed invio degli elenchi "black list";
 - registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- Obbligo di manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari,

all'atto di presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente (inclusione archivio VIES);

- **Obbligo elenchi intrastat;**
- Determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo con applicazione del **criterio di cassa** (differenza tra ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute);
- **Esclusione dagli studi di settore e dai parametri;**
- **Esenzione dall'IRAP.**

IL REGIME CONTABILE AGEVOLATO

Dal **1° gennaio 2012**, le **persone fisiche** che conservano le caratteristiche previste per i "vecchi minimi", ossia coloro che:

- a) oltre ad essere soggetti residenti, nell'anno solare precedente:
 - hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
 - non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
 - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori né erogato utili da partecipazione agli associati;
- b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
- c) non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- e) non partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 TUIR, ovvero a società a responsabilità;

ma che non possiedono gli ulteriori requisiti per applicare il regime fiscale di vantaggio, accedono "naturalmente" al regime contabile agevolato.

Si tenga presente che i soggetti in regime fiscale di vantaggio che fuoriescono dal regime per decorrenza dei termini di applicazione (fine del quinquennio o compimento del 35-esimo anno di età), entrano automaticamente nel regime contabile agevolato, salvo opzione per i regimi ordinari.

Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato:

- i soggetti che, pur avendo le caratteristiche degli "ex minimi", sopra riportate, hanno optato (fino al periodo d'imposta 2009) per il regime ordinario, ovvero per il regime delle neo-attività ex art. 13, legge n. 388/2000;
- i soggetti che, pur presentando tutti i requisiti per fruire del nuovo regime fiscale di vantaggio, hanno optato (per gli anni 2008 e 2009) per il regime ordinario, ovvero per il regime delle neo-attività.

Restando fermo il vincolo triennale conseguente all'opzione per il regime ordinario, dal 2012 non potranno applicare il regime in esame, coloro che hanno optato per il regime ordinario dall'esercizio 2010 o 2011; tali soggetti potranno eventualmente accedervi rispettivamente dal 2013 o 2014.

Sono esclusi dal nuovo regime contabile agevolato i soggetti che presentano le medesime cause di esclusione previste nel regime dei vecchi minimi dall'art.3 del D.M. del 2/01/08 (soggetti che applicano particolari regimi).

Determinazione del reddito e dell'imposta

Nel regime in esame il reddito si determina applicando:

- l'articolo 54 del TUIR (per i lavoratori autonomi), con applicazione del principio di cassa;
- l'articolo 66 del TUIR, (per le imprese), con applicazione del principio di competenza.

L'imposta sul reddito, (**Irpef**), deve essere determinata applicando le **aliquote progressive** a scaglioni.

Opzione per il regime ordinario

E' possibile optare per l'applicazione dei regimi contabili ordinario e semplificato. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Semplificazioni e adempimenti

Chi si avvale del regime contabile agevolato è esonerato dai seguenti obblighi:

- a)** registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini Irpef, Irap e Iva;
- b)** tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, vengano forniti, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dal medesimo registro cespiti;
- c)** liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva, compreso il versamento dell'acconto annuale;
- d)** presentazione della dichiarazione Irap, e versamento della relativa imposta.

Restano fermi i seguenti **adempimenti**:

1. conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
2. fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all'articolo 2 del DPR n. 696/96;
3. comunicazione annuale dei dati IVA, qualora il volume d'affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
4. presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
5. **versamento annuale dell'Iva**;
6. versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché delle relative addizionali comunali e regionali;
7. adempimenti dei sostituti (modello 770 ecc.);
8. comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000/3.600 euro (c.d. "spesometro");
9. comunicazione Black List;

10. **assoggettamento agli studi di settore ed ai parametri**, nonché compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

Il regime contabile agevolato, oltre che per opzione, **cessa automaticamente di avere efficacia** quando vengono meno le condizioni previste per la sua fruizione (requisiti e cause di esclusione del regime dei “vecchi minimi”). Coloro che fuoriescono per tali cause, applicano di nuovo il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche del vecchio regime dei minimi (commi 96 e 99 dell’art.1 della Finanziaria 2008), ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

Di seguito si propone uno schema riepilogativo per individuare la possibilità di accesso ai regimi agevolati in esame a decorrere dal 01.01.2012.

POSSIBILITA' DI ACCESSO AI DUE REGIMI AGEVOLATI DAL 1/1/2012 (ex art. 27 – D.L. n. 98/2011)		
Tipologia di contribuenti	Regime fiscale di vantaggio	Regime contabile agevolato
contribuente minimo con attività iniziata prima del 31.12.2007	NO il regime è destinato a coloro che anno iniziato successivamente al 31.12.2007	SI accesso automatico
contribuente minimo con attività iniziata dopo il 31.12.2007	SI ** solo se in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla nuova normativa *	SI se in possesso dei requisiti per i vecchi minimi ma in assenza delle ulteriori condizioni * per il regime fiscale di vantaggio
contribuente che inizia l'attività dal 01.01.2012	SI solo se in possesso sia dei requisiti per i vecchi minimi che degli ulteriori requisiti previsti dalla nuova normativa *	SI se in possesso dei requisiti per i vecchi minimi ma in assenza delle ulteriori condizioni * per il regime fiscale di vantaggio
contribuente in regime ordinario *** o delle nuove iniziative produttive con attività iniziata prima del 31.12.2007	NO il regime è destinato a coloro che anno iniziato successivamente al 31.12.2007	SI se in possesso dei requisiti per i vecchi minimi
contribuente in regime ordinario *** o delle nuove iniziative produttive con attività iniziata dopo il 31.12.2007	SI ** solo se in possesso sia dei requisiti per i vecchi minimi che degli ulteriori requisiti previsti dalla nuova normativa *	SI se in possesso dei requisiti per i vecchi minimi ma in assenza delle ulteriori condizioni * per il regime fiscale di vantaggio
* ulteriori requisiti:		
1. il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;		
2. l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;		
3. qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore a 30.000 euro.		
** per i periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35-esimo anno di età.		
*** Resta fermo il vincolo triennale conseguente all'opzione per il regime ordinario, pertanto dal 2012 non potranno applicare i regimi in esame, coloro che hanno optato per il regime ordinario dall'esercizio 2010 o 2011; tali soggetti potranno eventualmente accedere ai regimi agevolati rispettivamente dal 2013 o 2014.		